BOLOGNA FORENSE

n. 1/I
marzo-aprile 1989

Bimestrale del
Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna

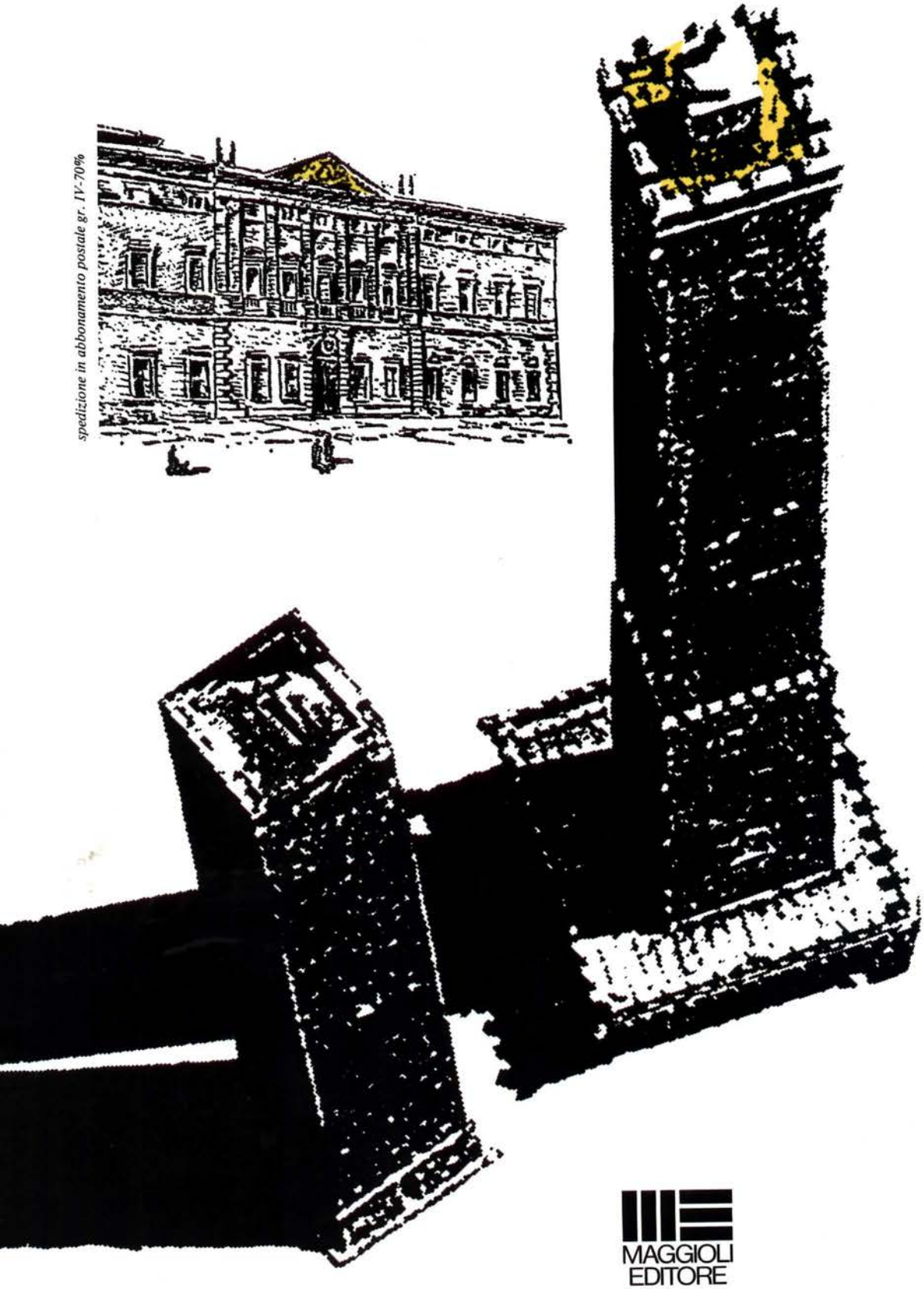

spedizione in abbonamento postale gr. IV-70%

MAGGIOLI
EDITORE

PRESENTAZIONE
4 «Cari colleghi...
...dal vostro Presidente
di Angiola Sbaiz

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
5 Il Consiglio ... in cifre
di Lucio Strazziari
6 Intendiamo sistemare la biblioteca «Fulvio Croce»
di Stefano Graziosi

IL CONSIGLIO ... CONSIGLIA
7 I nuovi limiti alle impugnazioni del difensore del contumace
di Achille Melchionda
8 Otto regole per l'opinamento delle note
di Umberto Fratta

NOTIZIE E OPINIONI
9 «Dà mihi 'sedem', dabo tibi jus»
di Mario Jacchia
11 Giovane è bello ... ma sempre più difficile
di Vincenzo Florio
12 Del sequestro penale negli studi legali
13 Verso un nuovo magistrato onorario

NOTIZIE DALLA CASSA
14 Aggiornamenti e questioni
di Sandro Giacomelli

BREVI MA UTILI
16 La Cassa di Previdenza informa
16 Istituto Nazionale Previdenza Sociale
16 100 avvocati e 100 magistrati
17 Intendenza di Finanza di Bologna
17 Circolare del Ministero Finanze
17 Commissione tributaria di 2° grado
18 Contributo iscrizione albo 1980
18 Difensori assenteisti
18 Esami da procuratore legale
19 Corsi di preparazione per candidati procuratori
19 Dieci ottimi neo-colleghi

DULCIS IN FUNDO
20 L'uovo di Colombo per la riforma del processo civile
di Achille Melchionda

Notiziario bimestrale del Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori legali di Bologna

Viene spedito agli iscritti agli Albi ed ai Registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna (Palazzo di Giustizia).

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n° 5635 del 6-5-1986.

Direttore responsabile
Achille Melchionda

CARI COLLEGHI...
...DAL VOSTRO PRESIDENTE

di Angiola Sbaiz

Cari Colleghi,

finalmente e doverosamente nasce «BOLOGNA FORENSE» sopperendo così ad una lacuna informativa che siamo riusciti, non senza difficoltà, a superare.

La dirige Achille Melchionda che prosegue così la funzione già in precedenza assunta per quel Notiziario regionale che è stato più che degna pubblicazione, anche se di apparizione non frequente. E al nostro Direttore dobbiamo di aver ora realizzato con personale determinante impegno i voti del Consiglio.

Spetta comunque a me di presentare questo nostro Notiziario per quello che attualmente vogliamo sia, non senza aspirazione a quanto, in una perdurante sempre utile crescita, doventerà con i contributi che (ne sono convinta) dal nostro Foro potrà acquisire.

Finalità: si tratta di interpretare e soddisfare giustificate esigenze degli iscritti ai nostri Albi e Registri, inserite naturalmente, oltre ai problemi di carattere locale e formale, sulla piattaforma della difesa della nostra professione, dalla quale non si può prescindere ad ogni effetto diretto e indiretto.

Non è certo in questa sommaria presentazione il caso di svolgere argomentazioni di contenuto circa l'oggetto di questa necessaria difesa, se non per puntualizzarne l'aspetto essenziale che è quello di conservazione della autonomia di cui l'Ordine attualmente gode, in virtù di disposizioni quali l'art. 2229 del cod. civ. e la legislazione che ci riguarda, autonomia che del resto è fra i principî posti a fondamento della nostra Carta Costituzionale. Il che significa che al di là dei limiti fissati dalla legge, la tenuta degli Albi e Registri che legittimano l'esercizio professionale (ammissioni, sospensioni, cancellazioni) con gli accertamenti anche non normativi ma deontologici che la regolano, non potrà essere deferita ad altri diversi organi dello Stato, al di là di quella normativa. Su di che in sostanza si fondano libertà e attendibilità dell'avvocato.

Ovviamente però questa posizione, in certo senso privilegiata, assicurata dall'Ordinamento alla nostra «classe» richiede in fra l'altro anche adeguata formazione professionale sotto ogni aspetto. Al quale proposito, il nostro Notiziario dovrà seguire con puntuali interventi la complessa problematica che le nuove disposizioni ora determinano per l'organizzazione e lo svolgimento della «pratica» (un argomento in materia è di imminente pubblicazione) nonchè per lo svolgimento degli esami sui quali ora veniamo noi stessi ad assumere peso notevole e preponderante.

Ma il discorso della professionalità resterebbe incompleto se non vi si aggiungesse almeno un cenno alla necessità di continuo rinnovamento della nostra cultura tecnica, alla luce di riforme radicali quali si susseguono attraverso un disordinato e non certo pregevole contesto legislativo. Su di che molti Ordini forensi del nostro Paese già si muovono con adeguate iniziative.

Seguono i problemi locali e formali, e seguono non certo per minor rilievo, ma perchè in fondo pur sempre sono collegati se non dipendenti rispetto ai temi di fondo che non ci consentono di restar indifferenti, per quello che siamo e possiamo essere nel Paese (partecipi, in fra l'altro, e non meri collaboratori dell'esercizio della funzione giudiziaria).

La sola elencazione di questi nostri problemi che ci riguardano tutti, giorno per giorno (e occupano e preoccupano il Consiglio) costituirebbe quasi un indice anche con proiezione futura di quello che «Bologna Forense» potrà comunicare e trattare. Segnalo senza ordine di priorità:

– rapporti con la Magistratura, specie sui temi e problemi di comune interesse;

– rapporti con l'Università ed in ispecie con la Facoltà di legge, tanto legata da sempre e, come si spera, anche per il futuro al nostro Ordine;

– collegamenti del pari necessari e continui con le Associazioni sindacali e gli Enti che riguardino l'attività dell'avvocato in tutte le forme (giudiziali e stragiudiziale), nonchè con gli altri Ordini professionali inclusivi di lavoro autonomo;

– sistemazione del grave problema (che assicuriamo «in movimento» specie per quanto può da noi dipendere) di sedi adeguate, idonee ad un dignitoso e non difficoltoso esercizio dell'attività giudiziaria, problema da risolvere ormai senza remore e senza eccesso di illusioni, con realismo e concretezza, anche in tempi separati;

– assicurazione di strutture accessorie idonee, dalle modalità di notifiche e comunicazioni, all'uso dei nuovi strumenti offerti dalla tecnica, anche qui sempre con il finalismo di concreta sicura utilità;

– adeguamento alle esigenze degli operatori di giustizia della nostra Biblioteca, che potrebbe anche divenire sede di specifiche attività culturali inerenti ai nostri problemi;

– rapporti con la Cassa di previdenza (semplificazione e coraggiose prese di posizione che presuppongono però adeguato studio in sede nazionale);

– riforme ormai urgenti e indeclinabili delle nostre tariffe (sia per l'impostazione che per i valori).

L'elenco, piuttosto vario, è certo incompleto, ma ho ri-

tenuto opportuno prospettarlo in questa forma non esauriente per aprire anche esplicitamente ai colleghi tutti, che auguriamo ci leggano compensando in tal modo le nostre fatiche, le pagine di questo Notiziario che è e resta cosa di tutti gli iscritti e così cosa loro. E ciò per i più ampi contributi, anche critici e soprattutto per le iniziative che intendano proporre a chi è e a chi sarà chiamato a rappresentare un Fôro di tanto nobili tradizioni e di valori tanto riconosciuti, come quello di cui il Notiziario diventa espressione.

Il Vostro Presidente
Angiola Sbaiz

Il consiglio .... in cifre

a cura del Segretario,
Lucio Strazziari

Alcuni dati statistici sulla attività del Consiglio dell'Ordine dal 1° gennaio al 15 marzo 1989:

Adunanze

Sono state svolte n. 10 adunanze di Consiglio «ordinarie»:

il 4 gennaio 1989
(presidenti 11 Consiglieri)

l'11 gennaio 1989
(presenti 12 Consiglieri)

il 23 gennaio 1989
(presidenti 10 Consiglieri)

il 30 gennaio 1989
(presidenti 9 Consiglieri)

il 6 febbraio 1989
(presenti 12 Consiglieri)

il 14 febbraio 1989
(presenti 11 Consiglieri)

il 20 febbraio 1989
(presenti 9 Consiglieri)

il 3 marzo 1989
(presenti 8 Consiglieri)

il 6 marzo 1989
(presenti 10 Consiglieri)

il 13 marzo 1989
(presenti 12 Consiglieri)

È stata altresì svolta una adunanza di Consiglio «disciplinare»:
il 6 marzo 1989
(presenti 11 Consiglieri)

Iscrizioni e cancellazioni Avvocati e Procuratori

Sono stati iscritti all'Albo n. 32 nuovi Procuratori; n. 4, già Procuratori, sono stati iscritti all'Albo Avvocati. Sono stati cancellati n. 3 Avvocati e n. 6 Procuratori.

Pertanto alla data 15 marzo 1989 il numero degli iscritti all'Albo Avvocati e Procuratori (inclusi gli Elenchi Speciali) è di 1247.

Praticanti

Sono stati iscritti n. 49 Praticanti Procuratori; e ne sono stati cancellati n. 9.

Esposti e procedimenti disciplinari

Dall'1/1/1989 al 15/3/1989 sono pervenuti al Consiglio n. 13 esposti.

Nello stesso periodo sono stati definiti n. 16 esposti, di cui n. 11 per archiviazione, per totale carenza di elementi di rilevanza disciplinare, e n. 5 per apertura del procedimento disciplinare.

È stato definito un procedimento disciplinare.

Attività del Consiglio

Cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 1989

In data 14 gennaio 1989 il Consiglio è intervenuto, unitamente ai rappresentanti degli altri Ordini Forensi della Regione, alla cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 1989 del Distretto della Corte d'Appello di Bologna.

All'inizio della cerimonia ha preso la parola, a nome di tutti gli Avvocati del Distretto, il Presidente dell'URCOFER Avv. Giancarlo Artoni.

Nella stessa mattinata è stata «scoperta» la lapide di intitolazione della Biblioteca all'Avv. Fulvio Croce, Presidente dell'Ordine Forense di Torino, ucciso dalle Brigate Rosse nell'anno 1977. Erano presenti due rappresentanti del Consiglio dell'Ordine di Torino.

Assemblea ordinaria degli iscritti

Il giorno 27 gennaio 1989, alle ore 10,30, in seconda convocazione, si è svolta la ASSEMBLEA ORDINARIA degli iscritti, nel corso della quale è stata svolta la relazione morale e finanziaria, e sono stati illustrati il bilancio consuntivo dell'anno 1988 e il bilancio preventivo dell'anno 1989.

Al termine della Assemblea, alla quale hanno partecipato n. 41 iscritti, sono stati approvate alla unanimità la relazione morale e finanziaria e i due bilanci, consuntivo e preventivo.

Incontro sui problemi fiscali

Il giorno 18 gennaio 1989 si è svolto un incontro, presso la Sede del Consiglio, organizzato in collaborazione con il Sindacato Avvocati e Procuratori, per discutere i più urgenti problemi di carattere fiscale che la nuova normativa, entrata in vigore dal 1° gennaio u.s., pone per tutti i professionisti.

All'incontro, al quale erano stati invitati in qualità di esperti il Dott. Giovanni Biagi, Vice-Presidente dell'Ordine dei Ragionieri, e il Rag. Paolo Musiani, hanno partecipato numerosissimi Colleghi, molti dei quali hanno partecipato al dibattito, attraverso domande e richieste di delucidazioni.

XX Congresso nazionale giuridico forense

Per la partecipazione al XX Congresso Nazionale Giuridico Forense che si svolgerà a Catanzaro dal 13 al 17 settembre 1989, sono stati nominati a rappresentare l'ordine di Bologna, oltre al Presidente Avv. Angiola Sbaiz, che fa parte di diritto della «delegazione», i sottoindicati «delegati»:

AVV. LIVIO DE CAROLIS - AVV. VINCENZO FLORIO - AVV. SANDRO GIACOMELLI, nominati dal Consiglio dell'Ordine;

AVV. ANGELO AUFIERO - DOTT. PROC. SANDRO CALLEGARO - AVV. VINCENZO ARMANDO D'APOTE, nominati dalla Assemblea Straordinaria degli iscritti.

Intendiamo sistemare la biblioteca «Fulvio Croce»

di Stefano Graziosi

Il Consiglio ha a cuore da sempre, ma se possibile ancor più dopo averla dedicata alla memoria dell'Avv. Fulvio Croce di Torino (come viene riferito in altra parte di questo fascicolo), la vecchia biblioteca. Sono soprattutto d'ordine economico gli ostacoli che si frappongono ad una più razionale e funzionale sistemazione.

Consapevole, tuttavia, di non potere ritardare *sine die* la soluzione dei vari problemi connessi ad una migliore utilizzazione della biblioteca, il Consiglio ha deliberato di procedere ad una vera e propria «rifondazione», dandone incarico al sottoscritto Consigliere.

A tale scopo si è deciso di acquisire un progetto di funzionalità volto alla specifica utenza dell'avvocatura, portatrice di particolari esigenze pratico-operative.

Tale progetto dovrà:

1) Separare il materiale (che è prevalente) ormai di solo interesse storico-archivistico, eventualmente costituendo separata sezione;

2) riclassificare i materiali disponibili, ridisporli, con eliminazione dei doppioni, renderne comodo l'accesso;

3) identificare le aree dei materiali da acquisire per rendere la biblioteca aggiornata e rispondente alle necessità;

4) ricollocare i materiali secondo criteri di funzionalità, provvedere alla gestione (acquisti-pagamenti-legature), custodia e vigilanza;

5) programmare uno sviluppo – oggi indispensabile – anche nel settore dei supporti informativi e dotarsi degli strumenti idonei;

6) disciplinare modi e tempi di accesso in modo da realizzare un valido supporto alle biblioteche personali, spesso *largamente* carenti. Specie per i giovani, ma per tutti gli avvocati – dato l'alto costo di libri e riviste – la biblioteca dovrebbe costituire strumento di solidarietà e mezzo di elevazione professionale.

L'organica ed agile ristruttu-

razione dovrebbe pertanto realizzare un indispensabile strumento operativo di 2° grado, comune a tutti.

Si è pertanto già preso contatto con tecnici specialisti (purtroppo non facilmente reperiti) ai quali verrà conferito incarico di redigere una *relazione* ed un *progetto di massima,* con indicazione delle necessità di base per la rifondazione (spazi-risorse finanziarie - organico del personale). Sulla base di tale relazione e progetto si promuoverà una *consultazione* tra tutti gli iscritti all'Albo, che raccoglierà suggerimenti ed apporti, ed orienterà il Consiglio sulle conseguenti delibere, anche di spesa, per la realizzazione del progetto.

Quanto interessi tutti i colleghi, questa rifondazione della biblioteca, emerge anche da confortanti incoraggiamenti e suggerimenti pervenuti da più parti già in questa prima fase; fra altri dagli avvocati *Gianni Scagliarini* e *Tullio Sturani.*

I NUOVI LIMITI ALLE IMPUGNAZIONI DEL DIFENSORE DEL CONTUMACE

di Achille Melchionda

Crediamo fare cosa utile ai colleghi penalisti richiamando la loro attenzione sulla recente legge 23 gennaio 1989 n. 22 (*Gazz. uff.* 30/1/89 n. 24), stranamente passata un po' in sordina, tanto che ancora di recente – e comunque già dopo la sua entrata in vigore – non pochi avvocati e procuratori sembravano ignorarla del tutto.

Come è invalso da qualche anno a questa parte (l'esempio più significativo è offerto dalla legge 5/8/88 n. 330 «Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale»), il legislatore del processo penale anticipa, con apposite leggi, istituti particolarmente qualificanti del nuovo codice di procedura penale; quanto meno quelli che possono essere isolati dal contesto della più ampia e radicale riforma.

In tale politica rientra la legge 22/1989, come si evince dal seguente raffronto (benchè non puntualissimo):

articoli modificati	*nuovo codice*
183-bis	175
192	571.3
497	485 e 486
498	487.1, 4, 5
501	487.3
520	603.4

Sostanzialmente la nuova disciplina della contumacia è più garantista. Basti osservare che viene introdotta, in aggiunta alla prova di assenza legittima come causa di rinvio del dibattimento e ulteriore notifica del decreto di citazione, l'ipotesi della *probabilità* di un legittimo impedimento a comparire (nuovo art. 497.3, che anticipa il disposto dell'art. 485.2 del futuro codice).

Dove il nuovo sistema appare, invece, più restrittivo è nella limitazione del potere di impugnativa da parte del difensore. E proprio di questo è opportuno tracciare qualche considerazione.

Più che dalla *Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale* (sul punto, alquanto generica), emerge dalle relazioni che accompagnarono i disegni di legge 1706/87 e 1708/87 (tradotti poi nella legge 22/89 che veniamo commentando) la *ratio* del contenimento del potere di impugnativa del difensore del contumace, ora possibile soltanto in forza di «specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste». Si perseguono chiaramente due scopi: forzare il costume della ingiustificata contumacia, e limitare quanto più possibile (rendendole di fatto disagevoli) le impugnazioni.

Sotto il primo profilo si tenga presente che in altri Stati o si ricorre all'accompagnamento coattivo del contumace (ad es., negli U.S.A., in Germania), o non se ne consente la difesa tecnica (ad es., in Svizzera).

Quanto alla limitazione delle impugnazioni, è facile prevedere che vi incappearanno i latitanti, gli evasi, gli irreperibili; salvo

che costoro, prima di mettersi nelle rispettive suddette condizioni, non abbiano provveduto a munire il difensore di uno *specifico mandato.*

Due parole su questo, allora. Non va certamente confuso con il «mandato speciale» che può essere rilasciato a mezzo di notaio; ovvio, peraltro, che ove a questo si ricorra, con inserimento anche della delega ad impugnare in caso di costumacia, esso assorbirà il meno impegnativo «mandato specifico».

La locuzione sta a significare dunque, letteralmente, mandato (se rilasciato *prima* del giudizio contumaciale) contenente anche una esplicita delega a proporre impugnazione, qualora il mandante dovesse non comparire (senza giustificato motivo) al dibattimento.

In definitiva, nulla di particolarmente complicato: sarà sufficiente (e prudente) che ogni difensore faccia inserire, nel mandato difensivo, anche una formula del tipo «delego altresì il nominato difensore a proporre impugnazione nel mio interesse, a norma dell'art. 192 c.p.p., qualora il dibattimento abbia a celebrarsi in mia contumacia», o di tipo equipollente.

L'importante è che ogni difensore (specialmente se penalista occasionale o ... dilettante) abbia ben presente che l'art. 192 c.p.p. ha subìto un'importante modifica; e che così sarà anche nel futuro nuovo processo penale.

Otto regole per l'opinamento delle note

di Umberto Fratta

Tra le funzioni attribuite al Consiglio dell'Ordine dalla legge professionale vi è anche quella dell'opinamento delle note.

Tale attività, in questi ultimi anni, è andata via via crescendo e per numero di parcelle sottoposte al giudizio dell'Ordine e per importo. Ne è conseguito un notevole dispendio di tempo da parte del Consiglio, aggravato per di più dalla non sempre corretta predisposizione ed impostazione delle note stesse. Riteniamo quindi opportuno enunciare brevemente alcune norme alle quali preghiamo vivamente i Colleghi, anche nel loro stesso interesse, di volersi attenere.

1) Il Consiglio può opinare *solo gli onorari,* e non anche spese e competenze procuratorie, per cui nella redazione della parcella gli onorari devono essere tenuti ben distinti e separati da ogni altra voce, e deve esserne indicato il totale.

2) Il Consiglio *non* opina il 10% degli onorari e delle competenze che, ai sensi dell'art. 15 della Tariffa, vanno aggiunti alla parcella sotto la voce «spese generali».

3) Il Consiglio (salvo il caso in cui vi sia ricorso in prevenzione) opina gli onorari sulla fede dell'esposto, e pertanto necessita di tutti gli elementi utili al fine di accertare e valutare l'entità della pratica e la rilevanza della stessa. Pertanto è necessario:

a) indicare il valore della pratica;

b) specificare e quantificare le singole attività svolte (es. numero dei colloqui, numero delle telefonate, numero delle lettere, ecc.);

c) allegare copia dei documenti dai quali si desuma l'attività prestata (es. veline atti giudiziari, copie contratti, copie lettere, ecc.);

d) indicare partitamente le varie pratiche svolte in caso di pluralità di attivitàà per lo stesso cliente ed esposte in unica parcella.

4) L'aumento previsto dall'art. 5 della Tariffa nel caso di assistenza a più parti nel medesimo giudizio, è anch'esso soggetto alla valutazione del Consiglio. In tale ipotesi pertanto il professionista che intendesse avvalersi di tale aumento dovrà esporlo nella parcella presentata per l'opinamento.

5) Le «voci» della Tariffa (ancorchè ormai da tempo superate e necessitanti di adeguamento anche alle nuove forme di attività professionale) sono specifiche ed assai limitate nel numero, per cui si richiede che, nell'esporre le varie componenti degli onorari, si faccia espresso e preciso riferimento alle «voci» stesse, non essendo possibile prendere in considerazione altri e diversi titoli.

6) Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorchè nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà pertanto presentare autonoma parcella.

7) Nel caso la parcella presentata per l'opinamento sia stata preceduta da un ricorso in prevenzione da parte del Cliente, il Consiglio provvederà all'opinamento dopo aver sentito le parti, eventualmente anche in contraddittorio, ed avere tentato, laddove possa esservi ragionevole possibilità, una conciliazione.

8) La richiesta di opinamento deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo da L. 3.000.

La tassa di opinamento dovuta al Consiglio è del 2% sull'importo degli onorari liquidati.

«DÀ MIHI... "SEDEM", DABO TIBI JUS»

di Mario Jacchia

Si dice che la civiltà di un Paese si giudica dall'efficienza della sua Giustizia e, d'altronde, appare difficile immaginare attività umana di più alto contenuto etico di quella di «rendere giustizia»: se così è, allora si deve anche aggiungere che appare molto triste dover constatare che l'Italia ormai si trova ai margini della civiltà.

È inutile rammentare in quale situazione disastrata versi la giustizia italiana perchè questo è sin troppo noto a tutti; piuttosto può essere utile ricordare che il 1992 è alle porte e si apriranno i mercati europei e, quindi, anche il «servizio giustizia» dovrà rispondere ad una richiesta, anche internazionale, ben più vasta sia per quantità che per qualità, cosicchè è impensabile offrire all'Europa un servizio nel quale gli stessi cittadini italiani non hanno più alcuna fiducia e che, per quanto riguarda Bologna, rischia di provocarne l'emarginazione da un mercato di respiro europeo.

Ora, se è vero che le accuse di questa situazione sono di ordine generale (leggi processuali arcaiche, organici insufficienti sia per numero che per professionalità specifica, tecnologica modesta e/o male utilizzata, ecc.), è anche vero che componente altrettanto importante è rappresentata dalle strutture edili destinate all'amministrazione della giustizia: componente destinata ad assumere importanza ancora maggiore in relazione alle riforme processuali di prossima applicazione, nelle quali tanta speranza si ripone, ma delle quali anche tanto si teme il fallimento, non solo per l'inadeguatezza degli organici e la resistenza più o meno inconscia degli operatori, ma anche per l'inadeguatezza degli spazi disponibili.

Non si può negare che negli ultimi tempi a Bologna molto è stato fatto: grazie all'amministrazione comunale e all'impegno tenace dell'attuale Procuratore Generale, Dr. Mario Fonte, sono stati acquisiti i locali delle ex scuole Pier Crescenzi e San Domenico e, dopo un'opera di restauro davvero pregevole, il Tribunale civile e penale è stato trasferito nel complesso edilizio di fronte a Palazzi Baciocchi.

La Corte d'Appello avrà così disponibili i locali sino ad ora occupati dal Tribunale con una soluzione sicuramente ottimale delle proprie esigenze di spazio e di prestigio.

Ma tutto ciò non è sufficiente, perchè rimane da trovare una collocazione adeguata per la Pretura, la quale sicuramente non può sopravvivere nei locali attuali, assolutamente insufficienti oggi e ancor più fra qualche mese con l'applicazione del nuovo codice di procedura penale.

La situazione logistica della Pretura è così drammatica e i tempi così ristretti, che il problema impone necessariamente di tener distinte soluzioni provvisorie da soluzioni definitive.

La soluzione definitiva – in una versione massima ed ottimale e in una versione minima – è già stata individuata, nella riunione del 18 Novembre 1988, dal Comitato per l'Edilizia giudiziaria della sede di Bologna che – condividendo la proposta dell'Ispettore Generale del Ministero di Grazia e Giustizia, Dr. Nicosia – considera imprescindibile l'acquisizione dell'edificio attualmente occupato dalla Compagnia Bologna Centro dei Carabinieri, antistante Palazzo Baciocchi e a lato del nuovo Tribunale, nonchè possibilmente l'acquisizione dell'immobile attualmente occupato dall'Ospedale della Ma-

ternità, destinato ad essere trasferito altrove.

Queste acquisizioni permetterebbero di realizzare a Bologna una vero e propria «cittadella giudiziaria» unica in italia per prestigio, collocazione e funzionalità:

per prestigio, perchè tutta l'attività giudiziaria si svolgerebbe in tre-quattro palazzi di alto valore artistico ed architettonico che verrebbero così recuperati ed utilizzati appieno;

per collocazione,, perchè – pur essendo praticamente nel centro della città – vi è previsto un punto d'arrivo della programmata metropolitana e si trova al confine dei viali di circonvallazione, cosicchè da un lato è di facilissimo accesso per chi viene da fuori, dall'altro è vicinissima all'area militare di Viale Panzacchi di cui già si prevede una destinazione ad usi civili (e quindi presumibilmente anche a parcheggi);

per funzionalità, perchè vi sarebbe spazio sufficiente anche per collocarvi, non solo l'intera attività giurisdizionale, compresi il Giudice Conciliatore e il T.A.R., ma anche tutti quei servizi che – seppur collaterali all'attività giurisdizionale vera e propria – sono peraltro essenziali al suo funzionamento (come gli uffici degli Ufficiali Giudiziari, l'Ufficio del Registro, la Conservatoria dei Registri Immobiliari, ecc.) e l'accorpamento in un'unica zona di tutta l'attività giudiziaria significa agevolare il lavoro degli operatori e la comunicabilità fra i vari uffici e, di contro, evitare spostamenti di persone e pratiche fra sedi diverse con riduzione del traffico veicolare, riduzione dei tempi, riduzione dei rischi di disguidi e smarrimenti oggi all'ordine del giorno.

Può non essere inutile richiamare l'attenzione di come collocazione e funzionalità siano strettamente interdipendenti ed incidano, non solo sugli utenti diretti del servizio, ma su tutta la cittadinanza: infatti, la distribuzione di uffici rispondenti alla medesima funzione giudiziaria in zone diverse significa provocare spostamenti ripetuti di gran massa di persone da zona a zona, con conseguente aumento del traffico cittadino già ai limiti del collasso (non si deve, difatti, considerare soltanto il flusso di coloro che in tali uffici hanno il loro luogo di lavoro, ma che costituiscono una minoranza rispetto a coloro il cui luogo di lavoro è invece altrove e che in tali uffici si recano quali utenti abituali, a cominciare dai professionisti – avvocati, commercialisti, notai, ecc. – che la naturale evoluzione del tessuto economico e sociale cittadino, conseguente alla attuale collocazione degli uffici giudiziari da oltre un secolo, ha concentrato nei paraggi e il cui improvviso decentramento costringerebbe a continui spostamenti motorizzati); significa allungamento dei «tempi» della giustizia in un settore in cui il tempo costituisce la maggior e più grave ingiustizia (è sufficiente rammentare che, quando l'Ufficio del Registro aveva destinato l'ufficio relativo agli atti giudiziari presso Palazzo Baciocchi, i tempi di registrazione si misuravano a giorni o addirittura ad ore, laddove oggi si misurano a settimane); significa aumenti dei costi della giustizia ed ostacolo ulteriore per i giovani verso la libera professione (è sufficiente portare l'esempio di Roma, dove la dislocazione degli uffici giudiziari in più parti della città ha portato alla moltiplicazione dei collaboratori del professionista, con conseguente potenziamento monopolistico dei grandi studi ed eliminazione dei piccoli e dei giovani, economicamente incapaci a mantenere o a conquistare una propria autonomia).

Certamente le gravissime e non ulteriormente tollerabili disfunzioni che affliggono la giustizia italiana non saranno risolte da una migliore collocazione edilizia, ma è altrettanto certo che molti di questi problemi derivano anche da collocazioni fatiscenti, insufficienti, irrazionali: se, da un lato, la soluzione definitiva prospettata risponde alle esigenze sia dell'utente specifico e della cittadinanza, sia del prestigio della città, posto che – in materia di edilizia giudiziaria – essa si collocherebbe al massimo livello italiano, come un «fiore all'occhiello» che, senza rischio di smentita, nessun'altra amministrazione comunale sarebbe in grado vantare; dall'altro, ipotizzare – come si sente ancora ricorrentemente fare – una collocazione della Pretura in zone del tutto diverse dalla città o addirittura ai limiti di essa, appare contrario ad ogni logica, contrario agli interessi di chi nel settore opera concretamente ogni giorno, contrario agli interessi dell'intera cittadinanza, appare in poche parole talmente assurdo da indurre ad immaginare ragioni misteriose ed incomprensibili.

Anche se la soluzione definitiva come sopra prospettata non è utopica, nè per se stessa, nè quanto ai tempi di realizzo perchè l'utilizzazione della Caserma dei Carabinieri è già stata presa

in considerazione a livello ministeriale e condivisa (cosicchè rimane soltanto l'onere di una formale richiesta da parte dell'amministrazione comunale), mentre l'utilizzo dell'immobile oggi occupato dall'Ospedale Maternità dipende parimenti dall'amministrazione comunale che dovrebbe avere il maggior interesse a risolvere in modo ottimale un problema che coinvolge l'intera città, non c'è dubbio che nel frattempo deve essere trovata una soluzione provvisoria che permetta alla Pretura di adempiere alla sua funzione, posto che l'attuale carenza di spazio è tale che se ne rischia addirittura la paralisi: e questa soluzione provvisoria non può che essere, da un lato, quella di un utilizzo il più razionale possibile dei locali recentemente lasciati liberi in Palazzo Baciocchi dal Tribunale, con assegnazione provvisoria in parte alla Corte d'Appello e in parte alla Pretura stessa; dall'altro, all'occorrenza, quella dell'utilizzo provvisorio di locali anche distaccati, seppur il più vicino possibile, quali i locali di P.zza Roosevelt già temporaneamente occupati da uffici del Tribunale in attesa del successivo trasferimento nella nuova sede od altri.

Non si può dubitare che – così come è già avvenuto quando si è trattato di utilizzare i locali di P.zza Roosevelt in funzione del trasferimento del Tribunale nella nuova sede – operatori ed utenti del «servizio giustizia», a cominciare dagli avvocati, saranno più che disponibili ad affrontare disagi ed inconvenienti anche gravi, se ciò viene richiesto all'insegna della provvisorietà e in funzione concreta e reale di una sistemazione definitiva che risponda effettivamente alle esigenze di una miglior giustizia e agli interessi della città; sicuramente, a cominciare sempre dagli avvocati, non saranno invece disponibili a collaborare per soluzioni che non siano nell'interesse generale dell'intera città e non rispondano alle esigenze del «servizio giustizia» inteso nel suo complesso e non settorialmente; e, anzi, quanto meno gli avvocati, non si sottrarranno al dovere di fare tutto quanto in loro potere per impedire soluzioni che dovessero giudicare non rispondenti a tali superiori esigenze.

Giovane è bello ... ma sempre più difficile

di Vincenzo Florio

Il panorama della vita professionale del giovane avvocato va individuato nella confluenza di molteplici aspetti, tutti di carattere fondamentale in rapporto alla evoluzione della società e dei costumi. Non si tratta qui di cogliere i connotati tipici della attuale evoluzione dell'avvocatura, bensì di riepilogare in sintesi i fenomeni più ricorrenti in cui si trova ad operare l'avvocato alle prime esperienze.

Affrontare quei temi significa però tenere costantemente presenti considerazioni di portata generale, di cui i colleghi, che cominciano a vivere in pieno l'esperienza professionale, diventano sempre più consapevoli.

Il giovane avvocato avverte sicuramente il privilegio di appartenere ad una categoria, che per formazione culturale e mentale lo distingue dagli altri professionisti; sente il rispetto della gente, alla quale è legato per l'esigenza di aderire, penetrandola con spirito obiettivo ma partecipativo, alle molteplici realtà umane che via via si presentano.

E così il nostro giovane avvocato quotidianamente vive e soffre lo scrupolo di affiancare alle doti di apertura mentale e di versatilità le capacità tecniche per gestire i singoli casi con un corredo di cultura professionale ampio ed aggiornato.

Ma se vivi sono nella mente del neoavvocato i profili segnalati, con maggiore forza si profila lo scontro con la realtà, ogni giorno più mutevole e irta di difficoltà.

Alcune di esse hanno origine, per esserne una conseguenza cronologica e logica, dalla necessità che si impone per l'avvocato di conquistare un proprio spazio vitale. E si intenda: spazio vitale è, prima di tutto, acquisizione di clientela per soddisfare con dignità e decoro il bisogno dell'autosufficienza, intesa pure come tranquillità di reddito, e senza la quale rischiano di essere seriamente compromesse la libertà e l'autonomia del professionista.

I tempi sono stretti e non

consentono di attendere con gradualità il processo, in passato molto lento, di formazione del professionista avvocato. Nelle parole di colleghi con più anni di attività ricorre con costante frequenza il ricordo delle loro ormai antiche esperienze e della elaborata e lenta metamorfosi, che li ha visti crescere da inesperti praticanti ad avvocati preparati ed accorti attraverso passaggi, quasi rituali, di apprendimento e di apprendistato, che oggi tendono a scomparire.

Non tanto la carenza di maestri, quanto lo sproporzionato numero di giovani, determinati a coltivare la pratica dell'avvocatura, ha provocato un mutamento di tradizioni nell'ingresso alla professione forense, creando – problema principe – difficoltà di inserimento del giovane avvocato nel mercato di lavoro e costringendo i neofiti ad anticipare i tempi per realizzare strutture individuali e associative.

A questa imposta frenesia l'avvocato, che muove i primi passi, paga spesso prezzi esorbitanti tra cui, e senza esaurirne la gamma, la impossibilità di scegliere i settori ove concentrare gli sforzi di specializzazione.

È evidente che nella realtà di oggi l'avvocato si trova obbligato a dedicarsi, talvolta improvvisando, a rami di attività non assimilati con pienezza; la scelta, inoltre, presuppone ulteriori sacrifici in termini di studio (basti solo menzionare gli approfondimenti e la documentazione delle varie materie) e di tempo (la clientela può essere acquisita in tempi luoghi e molto spesso con eccessiva aleatorietà).

Se vi è, com'è nelle ambizioni di tanti giovani colleghi, l'aspirazione ad emergere nei diversi settori, in cui di fatto oggi può essere rappresentata l'attività dell'avvocato, le difficoltà riferite – e non solo quelle – non si conciliano con le esigenze da soddisfare quotidianamente. La gestione di uno studio professionale, per quanto di dimensioni ridotte, è costellato di oneri e costi indifferibili e troppe volte sopperire ad essi vuol dire rinunziare al programma più consistente di successi qualificanti ed essere così costretti ad occuparsi delle vicende che capitano.

In questo senso il giovane avvocato partecipa con insolito disagio alla propria crescita, nel timore, in particolare, di restare confinato in un ambito di dequalificata attività, per certi aspetti umiliante, e guarda con preoccupazione al futuro.

Non era certo nelle intenzioni di chi scrive esaurire l'argomento nei brevi cenni che precedono, e le riflessioni stesse vogliono essere soltanto una base di verifica di tutte le opinioni che verrano suggerite da chi legge e che troveranno spazio nelle pubblicazioni a venire allo scopo di sviluppare un dibattito producente, che includerà aspetti di rilevanza pratica nell'espletamento giornaliero della professione.

Vale la pena di soffermarsi insieme su ogni punto che attenga al tema proposto nella speranza – e tale è lo spirito – che in confronto offra concrete possibilità di riflettere, e non solo in astratto, sulla realtà dell'avvocato, di colui che agli inizi del mestiere è chiamato a dare un indirizzo altamente significativo alla propria vita.

Del sequestro penale negli studi legali

di a.m.

Alcuni colleghi hanno fatto pervenire al Consiglio dell'Ordine motivate doglianze per le modalità con le quali sono stati eseguiti dei sequestri, presso i loro studi, ordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna. Il nodo centrale delle questioni lamentate consisteva nell'avvenuto sequestro, da parte della polizia giudiziario all'uopo delegata, anche di fascicoli di altri clienti, non riguardanti comunque lo specifico oggetto del provvedimento di perquisizione; sequestro non seguìto da consegna di un elenco specifico dei fascicoli asportati, nè dal rilascio di una copia.

Il Consiglio, senza entrare nel merito degli specifici provvedimenti, della cui legittimità e fondatezza nulla può osservare, esulando comunque tali aspetti dai suoi compiti istituzionali, ha colto l'occasione per ribadire (non è stata la prima volta che di tanto ha dovuto occuparsi) il seguente parere:

«*a*) che i decreti di perquisi-

zione aventi ad oggetto studi legali siano preceduti, come, del resto, appare normativamente previsto, dalla richiesta al legale di esibire spontaneamente i documenti che si intendono sequestrare e che formano oggetto di corpo di reato;

b) che la eventuale successiva perquisizione, in caso di mancata spontanea consegna di quanto richiesto, sia effettuata da, o quanto meno, con la presenza di un Sostituto Procuratore;

c) che di tutto il materiale sequestrato sia consegnata copia al legale interessato;

*d)*che, per la doverosa tutela dei diritti del cliente del legale, non vengano sottoposti a sequestro atti e documenti diversi da quelli strettamente necessari, con esclusione di quelli che siano del tutto estranei all'oggetto delle perquisizioni.

Tutto quanto sopra nel comune interesse, e per la doverosa tutela del segreto professionale inscindibile dall'esercizio della professione forense».

La questione, nelle sue componenti essenziali e al di fuori anche della sola sede bolognese, non è nuova. Basta sfogliare le riviste giuridiche per verificare come un po' ovunque, e troppo spesso, accadano situazioni analoghe.

Nel marzo 1984 fu di scena Forlì: i colleghi interessati ricorsero al Tribunale della libertà, che non condivise le loro doglianze, e quindi si rivolsero alla Corte di cassazione che diede loro pienamente ragione. Tutta la vicenda venne resa nota sul fascicolo 26-29 di «*Avvocatura Emiliano-Romagnola*» (pag. 35), con il titolo «*Il segreto professionale: legge da rispettare (non privilegio di casta da ignorare)*».

Gli artt. 341 e 342 c.p.p. sono, infatti, ancora legge vigente.

Verso un nuovo magistrato onorario: il sostituto Procuratore della Repubblica pretorile

di a.m.

Il nuovo processo penale non poteva conservare la vecchia figura del Pretore, tipica tipica espressione del più classico sistema inquisitorio. A tacere di altre «direttive», contenute nell'art. 2 della legge-delega 16/2/1987 n. 81 (e di segno contrario alla confusione tra funzioni di promovimento dell'azione penale e giudizio), puntuale era la direttiva n. 103, che imponeva anche la modifica dell'ordinamento giudiziario per adeguarlo alla netta separazione delle due funzioni.

Da qui, oltre le specifiche disposizioni del nuovo codice, che diamo per conosciute, la riforma dell'art. 70 dell'Ord. Giud., disposta nell'art. 20 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 «Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni». In tale nuovo art. 70 è prevista l'istituzione dei «procuratori della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale».

Alla «nomina e funzioni dei vice procuratori onorari» provvedono, più in particolare, i nuovi artt. 71 e 72 Ord. Giud. Possono essere nominati (dal C.S.M. e con le stesse modalità di nomina dei vicepretori onorari), come vice-procuratori onorari, oltre che uditori giudiziari e ufficiali di polizia giudiziaria, avvocati, procuratori, praticanti procuratori; ma con ben circoscritte funzioni: soltanto quelle di «pubblico ministero in udienza dibattimentale» e previa «delega nominativa, in relazione a una determinata udienza o ad un singolo processo». Delegante sarà, naturalmente, il Procuratore della Repubblica presso le preture.

L'istituenda procura della Repubblica pretorile di Bologna prevede questa composizione: 1 Procuratore (capo), 4 Sostituti (magistrati, per intenderci) e 4 vice procuratori onorari.

A differenza di molte altre sedi, nelle quali non risultano avanzate, nei temini indicati dal Ministero, domande di liberi professionisti, a Bologna sono state depositate più di trenta richieste, fra avvocati, procuratori e praticanti. Non vi sarà dunque che l'imbarazzo della scelta da parte del C.S.M.

È difficile comprendere le ragioni di così profonda diffe-

renza di disponibilità fra gli iscritti agli albi e registri bolognesi e quelli di altre sedi (anche limitrofe). Si ha l'impressione, tratta da qualche occasionale scambio di idee, che mentre là dove nessuno si è proposto è prevalso un certo pavore o semplicemente molta pigrizia, a Bologna è stato trascinante l'entusiasmo verso il nuovo; quasi un diffuso desiderio di collaborare spontaneamente alla riuscita del nuovo codice, che sarà legata anche alla concreta possibilità di rendere effettivamente funzionanti tutti gli uffici giudiziari.

Se l'interpretazione è esatta (e va detto che trova implicita conferma nella ottima qualità dei richiedenti), non può non valutarsi con un pizzico di orgoglio campanilistico la dichiarata numerosa disponibilità dei nostri colleghi bolognesi.

NOTIZIE DALLA CASSA PREVIDENZA AGGIORNAMENTI E QUESTIONI

a cura di Sandro Giacomelli

Il 24/12/1988 è stato sottoscritto il decreto che ha stabilito la rivalutazione delle pensioni erogate nella misura del 4,6% a partire dall'1/1/89.

– Il Ministro del Lavoro con nota del 29/11/88 ha restituito la deliberazione del 28/11/87 con la quale il Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato dei Delegati, aveva disposto l'aumento delle percentuali per il calcolo dei trattamenti di pensione nonchè la riduzione dell'aliquota del contributo soggettivo obbligatorio.

Il Ministro, pur prendendo atto che la Cassa valutava tale misura compatibile con l'equilibrio finanziario della gestione sulla base di un apposito bilancio tecnico-attuariale, ha infatti rilevato come la recente sentenza della Corte Costituzionale apporti una rilevante modifica all'ordinamento previdenziale con effetti sull'andamento finanziario della gestione che è necessario valutare acquisendo aggiornate valutazioni tecniche.

La Cassa ha già dato incarico all'attuario di porre allo studio un bilancio tecnico aggiornato, effettuando una stima di massima degli oneri incidenti sulla gestione per effetto dell'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale, in aggiunta a quelli derivanti dall'eventuale approvazione delle proposte di legge all'esame del Parlamento e dei miglioramenti deliberati in sede amministrativa.

È stata approvata la legge che ha introdotto la maggiorazione dei trattamenti pensionistici (G.U. 305 del 30/12/88).

L'art. 7 prevede che i trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di Previdenza per i liberi professionisti non possono essere di importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Entro il 30/6/89 anche la Cassa Avvocati dovrà adottare i provvedimenti per l'attuazione della norma e per assicurare la copertura degli oneri relativi.

Tale norma incide sul «sottominimo» che viene così ad essere automaticamente adeguato al minimo previsto dall'articolo sopra richiamato.

La Cassa aveva, del resto, già previsto la eliminazione del sottominimo inserendo una apposita norma nel pacchetto di proposte di modifica alla L. 576/80.

Resta naturalmente il problema di fondo di questi interventi legislativi che vengono assunti in modo estemporaneo senza un approfondito esame della situazione finanziaria degli enti cui sono rivolti, e che incidono sull'ordine e sul bilancio delle Casse autonome.

Nel quadro della manovra per la finanza pubblica 1989 sono state previste, ad iniziativa governativa, misure dirette a restringere l'area di evasione contributiva.

Il Ministri del Lavoro ha diretto a tutti gli enti vigilanti un

invito ad assumere ogni possibile iniziativa idonea a consentire che l'applicazione delle nuove disposizioni di legge, non appena approvate, possa assicurare una adeguata «gestione della lotta contro l'evasione contributiva».

Esaminata la proposta governativa di modificare il regime tributario degli oneri deducibili, nel senso di renderli solo parzialmente detraibili, rilevato che tale ipotesi non distingue tra oneri obbligatori ex lege e oneri volontari; considerato che il contributo «obbligatorio» alla Cassa è determinato in percentuale sul reddito, almeno sino ad un certo ammontare, e che pertanto tale modifica determinerebbe un aumento del carico fiscale, specie per i redditi medi; è stato deliberato di invitare Governo e Parlamento a riesaminare l'intero problema, operando una distinzione tra oneri deducibili obbligatori e volontari, conservando l'intera detraibilità degli oneri obbligatori.

È stato deliberato il ritiro ed il rimborso delle marche «cicerone» invendute.

La F.I.T. ha pertanto autorizzato i tabaccai a restituire le marche in loro possesso, comprese quelle ritirate da singoli professionisti. Ottenuto il rimborso, la F.I.T. provvederà a sua volta a rimettere ai singoli tabaccai assegno in ragione di L. 97 per ogni L. 100 di valore facciale (al netto dell'aggio).

La restituzione delle marche è possibile entro e non oltre il 31/5/1989.

Dopo l'incontro di lavoro del 25/6/1988 tra Consigli degli Ordini e Cassa di Previdenza, nell'intento di intensificare la collaborazione ed il rinnovato rapporto di fiducia con gli Ordini Forensi, si è stabilito di realizzare riunioni operative suddividendo in gruppi i vari Consigli, da tenersi in Roma presso la Cassa, per diffondere ulteriori informazioni sui servizi, le strutture e le prestazioni e per doveroso scambio di idee e proposte per una sempre migliore gestione delle risorse della Cassa.

La prima riunione si è tenuta nel febbraio scorso e si è articolata in due giornate (17-18/2).

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna è stato rappresentato dall'Avv. Florio e dal rag. Ferrari, oltre che dal delegato Avv. Giacomelli.

Sono stati esaminati e discussi i vari servizi: quello prestazioni, con illustrazione delle modalità di erogazione delle prestazioni, della modulistica e del sistema di liquidazione delle pensioni; quello finanziario, con illustrazione dei vari servizi per l'iscrizione a ruolo, sgravi ed immobiliare.

Da tale incontro, oltre che consentire fonte di migliore informativa con la presa di contatto diretta con gli uffici e con i singoli funzionari, sono scaturite indicazioni operative concrete per un più ampio coinvolgimento della classe forense in quell'indispensabile rapporto di collaborazione e di consultazione.

Nei prossimi numeri contiamo di dare maggiori ragguagli sull'incontro, fornendo tutte quelle informazioni utili per una maggiore comprensione da parte dei colleghi dei servizi al fine, non ultimo, di una migliore utilizzazione degli stessi.

Il Comitato dei Delegati nella riunione del 4/2/1989, ha preso in esame le proposte di legge 2537 (Vairo) e 2725 (Mancini) tendenti a rendere facoltativa l'iscrizione alla Cassa per coloro che esercitano la professione forense e sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria a causa del contemporaneo svolgimento di attività di insegnamento nelle università e nelle scuole secondarie ed ha approvato all'unanimità il seguente documento.

«*considerate*

la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 124, del 12 gennaio 1988) nonchè e precipuamente, le pronunzie della Corte Costituzionale n. 133 del 1984 e n. 1008 del 1988 rispettivamente concernenti, la prima, la specifica questione oggetto di discussione e, la seconda, seppure resa in altra questione, parimenti recante la riconferma del fondamentale principio di solidarietà che vincola l'intera categoria;

sottolineato

– che l'obbligo di iscrizione alla Cassa di Previdenza non consegue all'iscrizione all'albo professionale, ma all'esercizio effettivo della professione;

– che la solidarietà è un onere costituzionalmente imposto, da cui tutti indistintamente traggono vantaggio, e da cui nessuno può essere esonerato;

– che gli insegnanti-avvocati sono beneficiari di un privilegio, essendo i soli cui la legge professionale consente l'esercizio pieno della libera professione e pur in costanza di rapporto di pubblico impiego;

– che l'attribuzione dell'ulteriore privilegio dell'esonero

degli oneri contributivi connessi all'iscrizione alla Cassa comprometterebbe gravemente l'equilibrio finanziario della gestione, creando un'irragionevole disparità di trattamento tra gli appartenenti alla stessa categoria professionale;

– che è del tutto irrilevante il raffronto con altre categorie professionali data la diversa disciplina della incompatibilità tra libera professione e lavoro dipendente;

– che non esiste correlazione tra la situazione degli avvocati-insegnanti e quella degli avvocati degli enti pubblici iscritti in elenco speciale e abilitati allo svolgimento della sola attività di lavoro dipendente con divieto di esercizio della libera professione;

preso atto

della valutazione tecnico-finanziaria, resa dall'attuario dott. Ercoli, in ordine agli effetti derivanti dalla approvazione di modifiche alla Legge n. 576/1980 e alla Legge n. 174/1983, contenute in proposte di legge presentate in Parlamento e largamente attesa dalla categoria; alla unanimità dei voti,

esprime

e conferma la più netta contrarietà alle proposte in esame, che contengoo inaccettabili violazioni dei principi a cui si ispira la previdenza forense;

sottolinea

che l'eventuale esonero dell'obbligo contributivo dovrebbe inevitabilmente determinare la cancellazione dagli Albi degli appartenenti a tale categoria».

Il parere negativo espresso dal Comitato della Cassa ha riscosso pieno consenso in una assemblea straordinaria dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine, all'uopo convocata a Roma dal C.N.F. È stato infatti approvato un articolato «ordine del giorno», che si concludeva con una fermissima contrarietà alle suddette proposte di legge in quanto «contengono inaccettabili violazioni dei princìpi costituzionali ai quali è ispirata la previdenza forense, nonchè degli obblighi di colleganza e solidarietà che costituiscono elementi essenziali dell'ordinamento professionale».

Brevi ma utili

La Cassa di previdenza informa:

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato la nuova erogazione di mutui edilizi agli iscritti, tramite l'Istituto San Paolo di Torino.

Saranno diffuse notizie più dettagliate non appena possibile, ma si precisa fin d'ora che le domande dovranno essere inviate *non prima* del 3 aprile 1989, seguendo le istruzioni valevoli in precedenza.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

La Corte di Cassazione a sezioni unite civili con sentenza n. 5744 del 24 ottobre 1988, interpretando l'art. 14, 1° comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638 di conversione del D.L. 12 settembre 1983 n. 483, ha definitivamente stabilito che sono obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia per il triennio 1980-1982 i liberi professionisti iscritti negli appositi elenchi o Albi professionali che effettivamente esercitavano la libera professione anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione.

Il contributo sociale di malattia va calcolato sul reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello di competenza (2% per gli anni 1980-1981 e 3% per l'anno 1982), con esclusione del contributo fisso.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente gli appositi bollettini di conto corrente postale che, a richiesta, saranno rilasciati da questa Sede (Reparto GPA/2, terzo piano).

Le sanzioni ridotte per ritardato pagamento dei contributi predetti saranno successivamente richieste da questo Istituto con appositi bollettini di c/c postale prestampati.

Nel precisare che il termine entro il quale gli interessati dovranno versare i contributi predetti per poter usufruire delle sanzioni civili ridotte è stato fissato al *30 aprile 1989,* si trasmette copia della circolare n. 266 del 27 dicembre '88 contenente importanti disposizioni in materia.

Si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELLA SEDE
Dr. M. Galanti

100 AVVOCATI E 100 MAGISTRATI, in un convegno organizzato congiuntamente dal C.N.F. e dal C.S.M., si sono riuniti a Roma per un breve corso di studi sul nuovo codice di procedura penale dedicato ai «soggetti» del nuovo processo. Nei discorsi di apertura del convegno si è accennato ad una iniziativa

«storica»: da decenni, infatti, non vi erano state occasioni di incontri congiunti a livello istituzionale.

Per avvocati e magistrati bolognesi, però, l'incontro di Roma è stato meno impressionante: proprio sul tema del nuovo codice di procedura penale si era svolto, tra novembre e dicembre 1988 il «seminario» di studi organizzato congiuntamente da Consiglio degli Ordini Forensi e Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello. Una piccola priorità (se vogliamo, anche questa «storica») che Bologna può ascrivere a suo pieno merito.

L'intendenza di finanza di Bologna ha reso noto, con preghiera di darne notizia agli iscritti al nostro Ordine:

«Con decorrenza dal 1° novembre 1988, l'orario giornaliero di apertura al pubblico presso i sottoelencati Uffici aventi sede in Bologna è stabilito dalle ore 8.30 alle ore 13.30:

– Ufficio del Registro Atti Privati

– Ufficio del Registro Atti Pubblici

– Ufficio del Registro Bollo e Demanio

– Ufficio del Registro Successioni e Atti Giudiziari

– Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto.

Con decorrenza dalla stessa data, presso i medesimi Uffici l'orario giornaliero del Servizio Autonomo di Cassa è stabilito dalle ore 8.30 alle ore 12,30, fatte salve le anticipazioni dell'orario di chiusura di cui al 3° comma dell'art. 1 del D.P.R. 3.7.1962 n. 1163».

Circolare del Ministero delle finanze circa l'imposta sulle successioni e donazioni

Si tratta della Circolare n° 58 del 2/11/88, con la quale è stata superata una vecchia risoluzione ministeriale del 10/9/76. Ne trascriviamo soltanto la parte conclusiva; l'intero testo è a disposizione dei colleghi presso la Segreteria dell'Ordine.

«Ne deriva che il decorso dei termini di decadenza, quinquennale o triennale a seconda dei casi, se fa venir meno per il contribuente «l'obbligo» di presentare la dichiarazione di successione, fa tuttavia sorgere a carico dello stesso «l'onere» di adempiere a tale formalità (con il conseguente successivo pagamento delle dovute imposte) al fine precipuo di ottenere la restituzione dei beni appartenenti all'asse ereditario, ma in possesso di terzi, o il pagamento di un credito.

Ovviamente, le considerazioni suesposte valgono anche per tutte quelle ipotesi nelle quali sussiste l'interesse dei privati alla regolarizzazione del regime civilistico di certi beni non dichiarati, come, per esempio, nel caso della voltura di immobili o di titoli o della trascrizione degli immobili nei registri ipotecari. In tali evenienze, per effetto di quanto dispone il primo comma dell'art. 49, gli interessati hanno l'onere di presentare la dichiarazione di successione, denunciando i suddetti beni ed esponendosi così al pagamento delle imposte (con esclusione peraltro delle pene pecuniarie e degli interessi di mora) malgrado l'intervenuta decadenza.

Deve, quindi, intendersi superata la risoluzione ministeriale n. 271579 del 10 settembre 1976, nella parte in cui statuisce che la valutazione di cespiti, a suo tempo non denunciati, possa essere ottenuta mediante il solo pagamento dei tributi catastali».

Composizione della commissione tributaria di secondo grado di Bologna

Il Presidente, *Dott. Giuseppe Vannini,* rende nota la composizione delle sezioni della Commissione tributaria di secondo grado di Bologna per l'anno 1989:

Prima Sezione
Vannini Dr. Giuseppe
Presidente
N. N. V. Presidente
Labombarda Dr. Luigi
Zamparelli Avv. Ernesto
Regazzoni Avv. Daniela
Montosi Rag. Walter

Seconda Sezione
N. N. Presidente
N. N. V. Presidente
Azzoni Prof. Enrico
Rosetti Dr. Riccardo
Bernardi Geom. Ettore
Landriscina Dr. Mario

Terza Sezione
Quadrini Dr. Franco
Presidente
N. N. V. Presidente
Bagnoli Dr. Paolo
Gambetti Dr. Francesco
Gullà Dr. Pantaleone
Nannariello Dr.ssa Maria

Quarta Sezione
Passarelli Dr. Alberto
Presidente
N. N. V. Presidente

Clausi-Schettini Avv. Oscar
Chirco Avv. Nicola
Mascia Avv. Angelo
Angelini Avv. Alfonso

Quinta Sezione
Aurigemma Dr. Corrado
Presidente
N. N. V. Presidente
Innocenti Rag. Giuseppe
Mancini Avv. Antonio
Menarini Avv. Francesco

Sesta Sezione
Sullo Dr. Pietro Presidente
Papiano Dr. Luigi
V. Presidente
Consolini Rag. Gabriele
Labanti Rag. Sandro
Mandrioli Rag. Renato
Campogrande Dr. Paolo

Settima Sezione
Scola Dr. Aldo Presidente
Mozzarelli Dr. Giancarlo
V. Presidente
Lodi Dr. Franco
Peccenini Avv. Flavio
Cocchi Avv. Federico

Contributo iscrizione albo 1989

Come già a conoscenza di tutti i colleghi, il contributo per l'iscrizione all'Albo (ed al Registro dei Praticanti) per il correnta anno 1989 è stato così determinato:

Albo Avvocati cassazionisti e Procuratori	L.	175.000
Albo Avvocati e Procuratori	L.	171.000
Albo Procuratori	L.	131.000
Registro Praticanti con patrocinio	L.	70.000
Registro Praticanti	L.	35.000

I colleghi che non hanno ancora provveduto al versamento del rispettivo contributo sono vivamente pregati di effettuarlo sollecitamente presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Difensori Assenteisti

Pervengono spesso (troppo spesso!) al Consiglio dell'Ordine segnalazioni, esposti, ricorsi, da parte di presidenti di collegi giudicanti penali (Corte d'Assise e Tribunali, soprattutto) nei confronti di avvocati difensori di fiducia che non compaiono in udienza, senza provvedere a farsi sostituire. Ciò accade particolarmente nell'ambito di procedimenti complessi, a carico di numerosi imputati (aventi posizioni fra di loro incompatibili), che si svolgono nel corso di numerose udienze; l'inconveniente è frequentissimo nella fase di discussione finale, quando un difensore ha già svolto la propria arringa (e si comporta come se il processo fosse oramai definito), o deve ancora provvedervi (e non ha interesse ad intervenire in udienza per ascoltare gli altri difensori).

Si determinano così gravi intoppi, frenetiche e *non dovute* ricerche di difensori d'ufficio (i quali – va tenuto presente – non potrebbero essere nominati se non *previa dichiarata decadenza della nomina fiduciaria*), rinvii e ritardi nella conclusione dei processi.

Per la verità, è comportamento che (per quanto viene segnalato al Consiglio) va addebitato soprattutto ai difensori provenienti da altre sedi.

Il Consiglio invita tutti i colleghi, che si trovano nelle situazioni sopra accennate, a provvedere alla nomina di sostituti d'udienza, in modo che un imputato non rimanga mai senza difesa. Non si tratta soltanto di atto dovuto (la cui inosservanza può determinare iniziative disciplinari) ma anche di buona creanza, verso il collegio giudicante e verso il proprio assistito.

Esami da procuratore legale: si o no?

A distanza di poche settimane sono arrivati dal Ministero l'ordine e il contrordine. Il primo rappresentato dal Decreto ministeriale 18 gennaio 1989: prove scritte fissate per i giorni 26, 27, 28 luglio 1989 (termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, 15 giugno 1989). Il secondo, contenuto in un fonogramma ministeriale del 2 marzo: «Commissione Giustizia Camera habet approvato spostamento data esami procuratori legali at mese di dicembre prossimo, fissando termine presentazione domanda at 10 novembre. Si fa riserva comunicare ulteriore corso provvedimento altro ramo Parlamento».

Mentre «andiamo in macchina», la conferma senatoriale non è ancora pervenuta.

Allora – si staranno giustamente domandando i candidati – luglio o dicembre? Noi non lo sappiamo. Possiamo solo confermare il titolo dell'intervento, in questo fascicolo, del collega Florio: «Giovane è bello... ma sempre più difficile».

Perchè tanta incertezza, perchè rinvii così lunghi (già sono non brevi i due anni che ora devono intercorrere dalla laurea all'esame)? I dietrologhi sguazzano: da quelli che si sono messi alla ricerca di qualche super - raccomandato - di - acciaio, a favore

del quale (*ad personam*) sarebbe stato disposto un così lungo rinvio, a quelli che sostengono che tutto va ricercato nella resistenza di qualche magistrato, fermamente deciso a non fare parte di commissioni presiedute, niente meno che, da un avvocato.

Corsi di preparazione per i praticanti candidati all'esame

Pur nell'incertezza della data degli esami da procuratore legale e, soprattutto, delle modalità di adempimento delle nuove prove scritte (come noto, ora «pareri motivati», in luogo dei vecchi temi astratti), il Consiglio ha già attivato, anche quest'anno, i corsi per i praticanti che (a luglio? a dicembre?) dovranno sostenere l'esame da procuratore legale.

Adeguandosi alle novità, il Consiglio ha deciso di svolgere questi corsi in due turni: il primo (fino a giugno) mirato alle materie oggetto delle prove scritte, il secondo (in autunno) esteso a tutte le materie delle possibili prove orali, compresa la deontologia professionale.

La prima parte del corso è già in pieno svolgimento, con una partecipazione di candidati che si aggira addirittura sulle 150 presenze.

Svolgono questa prima parte del corso i colleghi: *Paolo Biavati* (diritto processuale civile), *Armando V. D'Apote* (diritto processuale penale), *Carlo Ezechieli* (diritto civile), *Benedetto Graziosi* (diritto e procedura amministrativa), *Gilberto Gualandi* (diritto amministrativo), *Gaetano Insolera* (diritto e procedura penale), *Raffaele Poggeschi* (diritto e procedura civile, *Luigi Stortoni* (diritto penale).

Tre lezioni settimanli, in materie alternative. Un impegno, per i colleghi docenti, che ne attesta la piena e cordiale disponibilità.

Dieci ottimi neo-colleghi

Al termine delle lunghissime prove d'esame da procuratore legale del 1987 (lunghe per l'enorme numero dei candidati; la Commissione si è sacrificata come non mai per terminare la correzione degli scritti *prima* della data di inizio degli scritti del successivo 1988) hanno riportato i migliori voti i seguenti dieci neo-procuratori, ai quali vanno, con le più sentite felicitazioni, fervidi auguri di futuri successi professionali:

Giovanni Trerè (Forlì) punti 70 (su 80)

Alverto Balboni (Ferrara) punti 68,2/5

Giovanni Focaccia (Ravenna) punti 68

Pasquale Gianniti (Bologna) punti 68

Monica L. Franzoni (Modena) punti 66,3/5

Guido Vellani (Modena) punti 66

Pierluigi Fausti (Bologna) punti 65,3/5

Gabriele Ferrari (Reggio Emilia) punti 65

Domenico Giovanardi (Modena) punti 65

Anna Patuzzi (Ferrara) punti 65

Dulcis in fundo

di Achille Melchionda

Se non è programma troppo ambizioso, vorremmo conservare continuità a questa rubrica, raccogliendo e riferendo episodi, battute, situazioni (possibilmente autentici), capaci di suscitare qualche sorriso. Un po' di *humor* non solo non guasta, ma aiuta a non avere sempre e soltanto fronti corrugate.

La rubrica è aperta. Confidiamo sulla collaborazione dei tanti colleghi che vorranno non affidare soltanto alla «tradizione orale» fatti e personaggi dei quali si sorride, tutto sommato con affetto, fra un'udienza e l'altra.

Non è facile, ne diamo atto, riportare sulle pagine a stampa i tanti episodi quotidiani che più semplicemente ci raccontiamo a voce; certe espressioni, certe situazioni, perdono qualsiasi smalto fuori dai contesti nei quali avvengono. L'atmosfera

di un'aula di giustizia è irripetibile, non si presta a ricostruzioni a posteriori. E così dicasi di quanto accade nei nostri studi.

Ad esempio: chi di noi non ha avuto a che fare, almeno una volta, con un cliente affetto da «delirio lucido»? Ma altro è raccontare, a distanza di tempo, con quanta serietà un tale ha chiesto un nostro intervento contro i termosifoni che di sera gli sussurrano offese e minacce, e altro è riuscire a descrivere il nostro imbarazzo, il nostro spiegargli, con pari serietà, quanto sia difficile querelare i termosifoni.

Si può invece raccontare *a quale collega più esperto del ramo* siamo riusciti a spedire quel cliente, se non altro per vendicarci di una precedente occasione nella quale fu proprio quel collega a raccomandarci un folle.

Attendiamo dunque qualche scritto. Chi ci si proverà.... ci ringrazierà, accorgendosi che il primo a divertirsi è stato proprio lui, nel momento in cui, fra una comparsa ed una telefonata, si è cimentato a scriverci di quella volta che.....

L'uovo di Colombo per la riforma del processo civile

Sulla rivista dei dottori commercialisti di Rimini è stato pubblicato un articolo del giudice Dott. Rosario Ziniti (subito ripreso e diffuso dal *Carlino-Rimini* del 3 febbraio scorso) intitolato «*La riforma del processo civile*».

Domanda: «Come si può snellire l'arretrato della giustizia civile, oberata da centinaia di migliaia di vecchi, lentissimi processi?» Risposta: ...no, meglio non sintetizzare e cedere la parola al Dott. Ziniti, con testuale riferimento degli argomenti più rilevanti.

«*In poche parole, l'avvocato è necessario non solo a chi lamenta un diritto denegato, ma anche e soprattutto a chi non vuole riconoscere il buon diritto altrui, perché sa che resistendo in giudizio, con i ritardi, le eccezioni, le acrobazie, potrà non adempiere o adempiere solo in parte.*

Oggi l'avvocato può, senza remora alcuna, prestare la sua opera a favore di chi ha inequivocabilmente torto; ed esso professionista avrà, comunque, diritto al compenso nei confronti del suo cliente, per l'attività prestata, indipendentemente dal risultato.

Con questa regola che interesse concreto ha un legale a rifiutare la causa ingiusta?

Nessun interesse.

È sufficiente che avverta il cliente della «opinabilità della tesi giuridica»; e poi confidi nei ritardi, nei rinvii, negli errori dell'avversario e/o del giudice, o al peggio in una conveniente transazione.

Questa situazione moltiplica a dismisura il contenzioso.

Bisogna, invece, introdurre un sistema che obblighi l'avvocato sia ad un rigoroso vaglio preventivo delle pretese civili dei propri clienti, prima di adire il giudice; sia ad abbandonare il giudizio, appena emerga l'inconsistenza della sua tesi.

L'avvocato deve essere responsabile della serietà e fondatezza delle domande versate in giudizio, così come un ingegnere risponde della bontà di un progetto, un chirurgo della necessità di un intervento, un notaio della validità di un rogito.

Non è più possibile continuare a premiare (e a incentivare) la litigiosità, sotto il falso alibi delle garanzie processuali.

Non si vuol sostenere che il legale debba rispondere con il cliente del merito del giudizio; ma si chiede che, in caso di definitiva soccombenza, l'avvocato sia solidalmente responsabile con il suo rappresentato, per le spese legali sopportate dall'avversario, e non compensate dal giudice.

Il professionista deve rispondere in solido con la parte del pregiudizio provocato.

Anche internamente, l'ordinamento giuridico non può più riconoscere e tutelare un diritto al compenso del legale, che abbia assistito il proprio cliente in un giudizio non fondato.

Di fronte allo sfascio della giustizia civile, bisogna avere il coraggio di superare le anacronistiche concezioni tradizionali, imponendo all'avvocato (quale esercente un servizio di pubblica necessità) di selezionare rigorosamente, e a suo rischio, le pretese dei propri clienti, in modo che la rappresentanza e difesa nel giudizio civile si trasformino da prestazione d'opera in prestazione di risultato.

Questa innovazione esalterebbe la professionalità dei legali preparati ed onesti, mortificando gli azzeccagarbugli e i mediatori».

Il 4 marzo scorso il medesimo *Carlino-Rimini* ha avuto la compiacenza di pubblicare una mia modesta opinione, che pure qui riproduco nei passaggi essenziali, in attesa di altri (del mio più illuminati) pareri che eventualmente i colleghi vorranno esprimere. Il problema, infatti, è di rilevanza tale che merita qualche approfondimento, se è vero che interessa l'intera collettività riuscire a trovare la chiave di volta della (improrogabile) riforma del processo civile.

«*Il rimedio, in effetti, ha la stessa semplicità dell'uovo di Colombo, ma nessuno prima ci aveva pensato, meno che mai l'attuale ministro Vassalli che ha insediato una qualificatissima commissione per l'urgente riforma del codice di procedura civile, mirata soprattutto, per l'appunto, allo snellimento dei processi.*

Ecco la scoperta: dividere in due ogni avvocato, cosicché una metà si trasformi in giudice supremo ed ultimo (una specie di concentrato delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) e l'altra metà diventi parte direttamente interessata all'esito della causa. Sarà sufficiente una leggina di pochi articoli per ottenere questo risultato, il quale a sua volta determinerà «il» vero risultato desiderato (lo snellimento dei processi vicili).

Il sistema funzionerà così. La metà di avvocato-giudice, alla quale si rivolgerà un cliente per assistenza e difesa, dovrà decidere, senza margine di errore (esattamente, ripeto, come le sezioni unite della Cassazione, le cui sentenze sono bocca di verità, almeno fino a quando altre sezioni unite non cambiano idea), se quel Tizio ha torto o ragione. Se ha torto dovrà cacciarlo dallo studio. Se ha ragione, potrà accettare l'incarico ed iniziare la causa (o resistere a quella intrapresa dalla controparte, evidentemente assistita da un avvocato tra l'«azzeccagarbugli e il mediatore»).

Se la prima metà fa finta di sbagliare la sentenza anticipata o, peggio, accetta comunque di difendere il cliente in torto, ecco subentrare la seconda metà che (messa sullo stesso piano del perdente) dovrà di tasca sua pagare le spese a favore del vincente.

Chiestomi che cosa ci starebbero più a fare, dopo questa saggia riforma, gli avvocati (quelli «preparati ed onesti», per dirla col dott. Ziniti: «azzeccagarbugli e mediatori» fallirebbero in pochi anni), bene potendo i cittadini rivolgersi direttamente ai giudici, i quali sanno con certezza chi ha torto e chi ragione; mi sono dato l'unica (a parer mio) possibile e ragionevole risposta. Rimarrebbero a fare da scudo, o da Cassa di previdenza, nei casi di eventuali errori dei giudici. Questi, infatti, (a differenza degli infallibili avvocati sognati dal dott. Ziniti) hanno il piccolissimo difetto di poter, qualche rarissima volta, sbagliare la decisione. Occorreranno allora almeno due categorie di avvocati: gli ex-onesti che, avendo vinto la prima causa, dovranno perderla in appello e pagare tutte le spese, e gli ex-disonesti, che avendo perso la prima volta, vinceranno in appello.

Altra, di gran lunga più interessante, alternativa potrebbe essere questa: rimangono in vita solo gli avvocati di serie A, ma se una prima sentenza viene ribaltata in appello, tutte le spese le pagheranno i giudici che avevano sbagliato nel pronunciare la prima sentenza.

Per coerenza e profondo senso di eguaglianza, il nuovo sistema si potrebbe trasportare nel campo penale: in caso di condanna dell'imputato, in galera dovrà andarci anche l'avvocato (disonesto) che lo ha difeso,; in caso di assoluzione di un detenuto, in galera dovrà andarci il giudice che lo aveva arrestato e condannato».

Polizza del LEGALE

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

È un marchio registrato di proprietà dell'ASSITA S.p.A.

PROFESSIONAL COVER LEGALE ®

che contrassegna la convenzione per la Categoria

CONVENZIONE SINDACATO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI-FEDERAVVOCATI

Copre il danno che l'Avvocato o Procuratore Legale arreca a terzi o al cliente per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio di ogni attività professionale prevista dalla Tariffa Forense e comprende:

- Incarichi giudiziali
- Sostituti e delegati
- Collaboratori e dipendenti
- Retroattività della garanzia
- Garanzia postuma decennale
- Interruzione di attività
- Conduzione studio professionale
- Arbitrato
- Spese legali
- Rischio della Committenza
- Sindaco e Amministratore
- Attività di Tributarista
- Sanzioni fiscali
- Incarichi giurisdizionali

TARIFFA massimale in milioni	PREMIO LORDO
100	L. 369.000
300	L. 483.000
500	L. 535.000
1000	L. 668.000

Sconto 10% per Studio Associato - Estensioni alle Funzioni di Sindaco e Amministratore, Tributarista, Incarichi Giurisdizionali ex Lege 13/4/1988 n° 117

LA COPERTURA ASSICURATIVA È PRESTATA DALLA

AURORA® ASSICURAZIONI spa

DEL GRUPPO GENERALI

GRUPPO GENERALI

Per assicurarsi richiedere il facsimile di polizza esclusivamente alla ASSITA S.p.A.

Agenzia in esclusiva per l'Italia

Assita® S.p.A.

PROGRAMMI ASSICURATIVI PROFESSIONALI INTEGRATI

ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE AGENTI AL N° 014065 - LEGGE N° 48 DEL 7 FEBBRAIO 1979

CONSULENTI ASSICURATIVI ESCLUSIVI DEL SINDACATO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI-FEDERAVVOCATI

Assita S.p.A. Piazzale Baracca, 10 - 20123 MILANO - Tel. (02) 4984204/4395273/434561/4984893 - Telex 324449 ASSITA I - Telefax 02/4980315